



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE PROGRAMMAZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente e il Territorio
Ufficio Contenzioso Assistenza Legale

Rif. Nota Comune di Martinsicuro prot n. 27380 del 2/10/2014;

Rif. Ns. prot. n. 4366/AM del 10/10/2014

Prot. 4720 /2014

L'AQUILA - 3 NOV. 2014


Al Comune di Martinsicuro
Ufficio del Sindaco
Via Aldo Moro 32/a
MARTINSICURO -TE-

**OGGETTO: D.Lgs. n.42/2004 – Art. 146 comma 6 –Art. 148.
Competenze Paesaggistiche. Richiesta parere.**

A riscontro della richiesta di parere formalizzata da codesto Comune ed avente ad oggetto la disposizione di cui all'art.146 comma 6, disciplinante la previa verifica della sussistenza, nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio da parte dei Comuni, di due condizioni, quali: 1) la presenza, all'interno dell'organizzazione comunale, di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche: 2) la capacità di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e l'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, si rappresenta quanto segue.

Prima di affrontare la tematica in oggetto occorre precisare che tutte le considerazioni svolte in questa sede dallo scrivente Servizio, lungi dal rivestire carattere vincolante in ordine alle determinazioni finali sulla vicenda de qua, vengono rilasciate nell'ottica di fornire un contributo discrezionalmente apprezzabile da codesta Amministrazione, finalizzato, in termini generali, a fornire indicazioni rispetto alle problematiche poste.

Codesto Comune riferisce di dover accingersi, nell'ottica delle esigenze di semplificazione burocratica e di ripresa delle attività produttive di cui al c.d. Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014) e del mercato delle costruzioni, (D.L.47/2014), in uno con il contenimento delle esigenze legate alla legge di stabilità (L.147/2013) ed al contenimento della spesa pubblica, ad una riorganizzazione dei propri Uffici, operata attraverso la riunificazione, in un'unica Area, (Urbanistica/Edilizia – LL.PP- Ambiente) di due Uffici, pur identificando nel responsabile dell'Area stessa il soggetto competente anche all'emissione del provvedimento autorizzativo paesaggistico.



GIUNTA REGIONALE

Ciò posto è richiesta l'espressione di un parere in merito alla conciliabilità delle esigenze di differenziazione tra funzione paesaggistica ed urbanistico-edilizia di cui all'art. 146 co 6, pure definite con D.G.R. 1152/2008 e le esigenze di razionalizzazione e riorganizzazione degli Uffici, imposta dall'obbligo di contenimento della spesa pubblica.

In via preliminare, lo scrivente ritiene non superfluo ribadire, la primarietà, a livello costituzionale dell'interesse alla tutela del paesaggio nella previsione dell'art. 9 della Costituzione, in quanto elemento fondativo della "morfologia del territorio e dell'ambiente nel suo aspetto visivo".

Tutto ciò concreta, nel valore del paesaggio, un livello di tutela indispensabile, di talchè risulta chiara la ratio della richiesta del Codice di differenziare l'attività di tutela paesaggistica, dall'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, in ragione del diverso interesse pubblico tutelato che, nel caso del paesaggio, prevale gerarchicamente sulle seconde, ed i singoli progetti, pur compatibili con la destinazione urbanistica, possono risultare, invece, non compatibili con i valori paesaggistici tutelati (Cfr. CdS Sez. VI n. 1001 del 30/06/2007).

Fatte queste doverose premesse corre l'obbligo di rammentare che delle tre fasi in cui si articola il procedimento di autorizzazione paesaggistica e, precisamente, Istruttoria, Valutativa e Autorizzativa, anche a termini delle indicazioni fornite dalla DGR 1152/2008 del 25/11/2008, la fase Autorizzativa, in particolare, si sostanzia nel rilascio dell'autorizzazione da parte del competente settore dell'Amministrazione comunale, all'esito del parere reso dalla Soprintendenza, ed in conformità di esso.

L'attività valutativa vera e propria, nell'ambito della quale viene verificata la compatibilità paesaggistica dei progettati interventi e, quindi, l'aderenza degli interventi antropici realizzati nel territorio, alle forme "strumentali del paesaggio è rimessa alla locale Soprintendenza, cui è affidato il sostanziale apprezzamento della compatibilità paesaggistica, ed il definitivo provvedimento di autorizzazione paesaggistica, viene rilasciato dal responsabile del settore competente, in conformità al parere espresso dal Soprintendente che, nel vigente sistema normativo, ha natura vincolante.

Per queste ragioni, di fatto, il Dirigente o Responsabile dell'Area, titolare della potestà di emanazione del provvedimento definitivo, omette qualsiasi valutazione in ordine a tale compatibilità, assurgendo esclusivamente la fase valutativa, e non la fase autorizzativa, a vero e proprio momento discrezionale in ordine alla decisione finale.

Ciò posto, nell'attuale sistema delle competenze, una volta delineate all'interno delle Strutture, le diverse competenze in ordine agli Uffici deputati allo svolgimento della fase istruttoria, la funzione propria della tutela dei valori paesaggistici è innegabilmente e sostanzialmente rimessa alla locale Soprintendenza, risultando, di fatto, garantita l'esigenza, dettata dal Codice Urbani, di non confondere i due procedimenti, di cui, uno, quello paesaggistico, è autonomo e presupposto giuridico, rispetto al rilascio del titolo abilitativo edilizio.



GIUNTA REGIONALE

Diversamente, per l'ipotesi delineata dal comma 9 dell'art. 146 D.Lgs. 142/2004 s.m.i., dell'inutile decorso dei sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza, senza che questa si sia pronunciata nel merito, è prevista la possibilità per gli Enti sub delegati di avvalersi, ai fini dell'esercizio delle attività valutative, delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.148 D.Lgs. 42/2004 s.m.i. , secondo le modalità e criteri già indicati dalla D.G.R. n.115/2008.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Avv. Maria Elena **DI CESARE**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Stefania **VALERI**

MEdC/Pf/invio/enti/ComuneMartinsicuro/parereCompetenzePaesaggistiche/DLgs42/04/art.146/148